

**Disciplinare della procedura per l'accesso ai dati consegnati a norma degli artt. 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011, n.156, ai fini della costituzione del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina (art.7 del D.M. n.156/2011)**

**Articolo 1 - Pubblicazione del certificato di cifratura**

Il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, pubblica sui siti internet istituzionali delle Camere di Commercio di Frosinone e di Latina unitamente all'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono alla costituzione del Consiglio Camerale .

**Articolo 2 - Casi di apertura delle buste**

1. La busta - consegnata a norma dell'art.2, commi 3 e 4, e art.3, commi 2 e 3, del D.M. n.156/2011, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori - viene aperta per consentire al Commissario ad acta di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal D.M. n.156/2011, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 4.
2. La busta viene aperta per consentire al Commissario ad acta di effettuare il calcolo della percentuale di diritto annuale versato dalle imprese associate, rispetto al totale versato dalle imprese del settore di appartenenza; in tal caso le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma degli artt. 2 e 3 del D.M. n.156/2011.
3. La busta viene altresì aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.
4. L'apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
5. All'apertura della busta si procede, inoltre, in caso di accesso agli atti a norma della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 5.

**Articolo 3 - Procedura formalizzata**

1. Delle operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti e della chiusura della busta, è redatto processo verbale che viene sottoscritto e conservato agli atti del procedimento.
2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura, sono effettuate dal Commissario

ad acta alla presenza di due dipendenti camerali facenti parte di apposito gruppo di lavoro, scelti dallo stesso Commissario ad acta; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.

3. Il processo verbale indica il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni, espone le generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, descrive le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante, indica l'ora del termine delle operazioni.

#### **Articolo 4 - Procedura formalizzata in caso di decifrazione**

1. Quando l'apertura della busta avviene per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifrazione è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.
2. Il Commissario ad acta, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifrazione e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il Commissario ad acta verifica la correttezza e la validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.
4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui al precedente articolo 2.
5. E' cura del Commissario ad acta garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

#### **Articolo 5 - Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento**

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del D.M. n.156/2011 si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli artt. 22 e 25 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., ovvero tramite loro presa visione presso i locali e con gli strumenti della Camera di Commercio di Latina, domicilio del Commissario ad acta.
2. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite nella scheda regolamentare per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottata dal Commissario ad acta con proprio provvedimento.
3. Il Commissario ad acta, ricevuta una regolare e motivata richiesta di accesso, né da comunicazione ai controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta e, comunque, prima dell'eventuale accoglimento; i controinteressati possono presentare note o memorie entro 10

---

Allegato alla determinazione del Commissario ad acta n.3, del 1° marzo 2018

---

pag.n.3

giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. Decorso tale termine il Commissario ad acta provvede sulla richiesta entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione.

4. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga, altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e in conformità a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.
5. L'accesso avviene presso i locali della Camera di Commercio di Latina, domicilio del Commissario ad acta, durante l'orario di apertura al pubblico.

**Articolo 6 - Disposizioni conclusive e norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di accesso e trattamento dati.
2. Si richiamano, altresì, a titolo non esaustivo, le note del Ministero dello Sviluppo Economico prot. nn.81790 e 39517, rispettivamente, del 16 maggio 2013 e del 7 marzo 2014, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere noto nel corso dello svolgimento della procedura.

---

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
(dott. P. Viscusi)